



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/202022

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'adozione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Casteggio, finalizzati all'integrazione delle spese dovute per il ricovero (di seguito definite "retta") di persone anziane e/o disabili in strutture residenziali regolarmente autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Con lo scopo di definire in concreto la misura dell'intervento economico da eventualmente erogare a ciascun richiedente, il presente regolamento provvede:

- all'individuazione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione dell'istanza di integrazione retta;
- alla determinazione dei criteri utili a quantificare il concorso alla spesa dovuto dall'anziano/disabile e/o dal proprio nucleo familiare.

ART. 2 FINALITÀ

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- garantire all'anziano/disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
- assicurare il sostegno economico alle persone anziane/disabili la cui situazione economica non permetta di sostenere autonomamente la soluzione residenziale di cui necessitano;
- disciplinare le modalità dell'intervento economico a carico del Comune, nonché definire i criteri per la quantificazione dello stesso.

ART. 3 DESTINATARI DELLA MISURA E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta nei confronti delle persone che:

- a. abbiano la residenza nel territorio comunale prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000".
- b. non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

Sono destinatari degli interventi economici oggetto del presente regolamento, cittadini anziani e/o disabili residenti presso il Comune di Casteggio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000, per i quali ricorrano almeno uno tra i seguenti requisiti di accesso di carattere soggettivo:

1. essere anziani ultrasessantacinquenni affetti da patologie croniche e/o degenerative che comportano una situazione di dipendenza, parziale o totale certificata;
2. essere persone di età compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni affette da disabilità (fisica, psichica, mentale o sensoriale) temporanea o permanente, che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, certificata e documentata;
3. essere persone adulte e anziane con condizioni sanitarie e/o sociali tali da non rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione, purché sia certificata da parte dei Servizi Medici Specialistici e/o Sociali l'impossibilità di vivere al domicilio;
Oltre a presentare almeno uno tra i requisiti di cui punti 1,2,3, il beneficiario del contributo dovrà:
4. essere in possesso di un'attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013), in corso di validità, pari od inferiore ad € 12.500,00.

ART. 4

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, da un suo familiare ovvero da chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza potrà essere presentata compilando l'apposito "modello di domanda" allegato al presente regolamento (all.1).

L'istanza dovrà essere corredata da:

- attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013)
- documentazione idonea a comprovare le condizioni che sono causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, o comunque l'impossibilità per il beneficiario di permanere presso il proprio domicilio;
- certificato di ospitalità da parte della struttura di ricovero, o comunque una attestazione da cui si evinca la disponibilità ad accogliere l'interessato, la decorrenza dell'inserimento e la quota *pro die* dovuta;
- copia del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal potenziale beneficiario);
- ogni eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno ed altre particolari circostanze, ivi compreso l'atto od altro documento volti ad attestare la legittimazione di un soggetto terzo ad agire eventualmente per conto del richiedente la prestazione.
- solo in presenza di tutela giuridica, decreto di nomina del tutore/amministratore di sostegno.

Sarà cura del richiedente produrre la domanda compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti.

Le domande andranno presentate:

- *brevi manu* presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casteggio;
- a mezzo pec all'indirizzo casteggio@pcert.it
- solo in caso di comprovabile difficoltà nel raggiungere fisicamente gli Uffici e in assenza di un proprio indirizzo PEC, anche a mezzo mail ordinaria all'indirizzo info@comune.casteggio.pv.it

L'Ufficio Servizi Sociali procederà all'istruttoria delle domande ai fini della verifica del possesso dei requisiti che si dichiara di possedere, nonché alla verifica della presenza e validità della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.

ART. 5

AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO PER SITUAZIONI ECCEZIONALI ED URGENTI

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza segnalate dai servizi sociali e/o sanitari del territorio, che richiedano un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, il procedimento può essere avviato anche d'ufficio.

In tali casi l'istruttoria dell'istanza, comunque eseguita ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, viene effettuata successivamente al collocamento dell'utente in struttura; qualora si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo, e/o le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dall'Ordinamento Giuridico.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile al domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

ART. 6

FRANCHIGIA PER QUOTA DI LIBERA DISPONIBILITÀ

È da considerarsi a piena fruibilità del beneficiario una quota di libera disponibilità, per le proprie esigenze e spese personali, determinata in euro 100,00 mensili, aggiornabile in relazione al tasso di inflazione programmata e alle risorse disponibili.

La franchigia di cui al punto precedente, da moltiplicarsi per le dodici mensilità dell'anno, è da sottrarsi alla situazione reddituale.

ART. 7

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE

Al fine di quantificare la quota di integrazione da parte del Comune verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all'art. 6, co. 3 (ISEE per Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo).

Stabilito che, per l'anno in corso, la soglia di accesso è pari od inferiore ad euro 12.500,00, (art 3, punto 4 del presente regolamento), il Comune integra proporzionalmente il costo della retta in funzione delle fasce di ISEE riportate nella tabella sottostante:

VALORE ISEE	% contribuzione massima comunale (sul costo retta RSA)
0,00 - 2.500,00	50
2.501,00 - 5.000,00	40
5.000,01 - 7.500,00	30
7.500,01 - 10.000,00	20
10.000,01 - 12.500,00	10

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento a riparametrare la soglia di accesso, le fasce ISEE e la percentuale di contribuzione a proprio eventuale carico.

ART. 8

DECORRENZA

Il contributo viene erogato a decorrere dalla conclusione positiva dell'istruttoria.

In nessun caso è prevista la retroattività del contributo.

La durata del beneficio è riconosciuta fino alla conclusione dell'anno solare in corso al momento del riconoscimento del contributo.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto riconoscimento del beneficio va presentata nuova richiesta di accesso, con le modalità di cui all'art 4 del presente regolamento (va riallegato il nuovo conteggio I.S.E.E.).

Nel periodo che precede la presentazione della richiesta entro il termine stabilito, e che intercorre tra la ricezione della stessa e la conclusione dell'istruttoria, il contributo viene erogato in continuità con quanto stabilito l'anno precedente, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi in caso di

riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale, o il mutamento delle condizioni che hanno portato alla quantificazione dello stesso in termini di importo.

Il beneficiario è tenuto comunque a comunicare tempestivamente ed in qualsiasi momento durante il periodo di riconoscimento del beneficiario ogni variazione della propria capacità economica che possa contribuire ad una rideterminazione dell'importo del contributo riconosciuto.

ART. 9

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione; in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente a familiari o delegati di questo.

Le integrazioni della retta da parte del Comune devono sempre essere autorizzate dall'Ente stesso.

L'ammontare dell'integrazione della retta a carico del Comune verrà erogata al richiedente solo dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, fatta salva la possibilità di attivare procedura di cui art. 5 del presente regolamento.

ART. 10

STRUTTURE PER LE QUALI PUÒ ESSERE EROGATO IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere erogato per il ricovero presso le strutture socio- assistenziali e socio-sanitarie il cui funzionamento è disciplinato dalla L.R. 3/2008 e dalla L.R. 23/2015 e dalle successive leggi e delibere regionali in materia. In ogni caso si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente, qualora sia in contrasto con il presente regolamento.

ART. 11

TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Il Responsabile di Settore, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

ART. 12
CONTROLLI

Il Servizio competente potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli.

Qualora si verificano dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

ART. 13
RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc...;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi (in caso di decesso del soggetto ricoverato), ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento Assistenziale o comunque di una errata quantificazione del contributo riconosciuto.

ART. 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Aprile 2022 e sarà immediatamente applicabile all'utenza già inserita nei servizi residenziali con conseguente ricalcolo degli oneri di integrazione del Comune.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Spett. le Comune di Casteggio
Settore Servizi Sociali
Via Castello n. 24
27043 Casteggio (PV)

Oggetto: ISTANZA PER L'ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____

nato il _____

a _____

Residente a _____

in via n. _____

Tel fisso/cell. _____

CHIEDE

Per se stesso

A favore di (inserire dati anagrafici del beneficiario):

C.F. _____

nato il _____

a _____

Residente a _____

in via n. _____

Tel fisso/cell. _____

con il quale ha il seguente rapporto di parentela /affinità/tutela giuridica:

per l'anno 20__ l'integrazione della retta di ricovero della seguente struttura residenziale, in quanto i redditi della persona ricoverata e del suo nucleo familiare non sono sufficienti a coprire l'intero importo della retta:

Denominazione struttura di ricovero _____

Indirizzo _____

Importo della retta applicato dal gestore (iva inclusa) alla data di presentazione della domanda:

ALLEGA

- attestazione I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013)
- documentazione idonea a comprovare le condizioni che sono causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale, o comunque l'impossibilità per il beneficiario di permanere presso il proprio domicilio;
- certificato di ospitalità da parte della struttura di ricovero, o comunque una attestazione da cui si evinca la disponibilità ad accogliere l'interessato, la decorrenza dell'inserimento e la quota *pro die* dovuta;

- copia del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal potenziale beneficiario);
- ogni eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno ed altre particolari circostanze, ivi compreso l'atto od altro documento volti ad attestare la legittimazione di un soggetto terzo ad agire eventualmente per conto del richiedente la prestazione.
- solo in presenza di tutela giuridica, decreto di nomina del tutore/amministratore di sostegno.

DICHIARA

Di aver preso visione del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI”;

Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i propri dati personali verranno trattati per le esclusive esigenze procedurali e di autorizzare il trattamento degli stessi per le finalità istituzionali riferite all'ottenimento del beneficio richiesto.

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Casteggio in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il comune di Casteggio anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

Il, _____

Firma (leggibile) _____

(allegare fotocopia carta di identità)